



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

**SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP**  
**Ufficio POLIZIA LOCALE**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 02-03-2021**

**Reg. generale n. 157 del 02-03-2021**

---

**Oggetto: ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER I COMUNI E CORRESPONSIONE CANONE ANNUALITA' 2021 PER ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA E ALL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 10 - REG.GEN. 48 DEL 26 GENNAIO 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

RICHIAMATA la propria determinazione n. 10 – reg. gen. 48 del 26 gennaio 2021, nella quale veniva assunto l’impegno di spesa per il rinnovo, per l’anno 2021, dei servizi telematici di base, accesso alla banca dati ACI PRA ed all’archivio dei veicoli rubati (Cig: ZC7305F7C7);

CONSIDERATO che, a seguito della nota dell’Ufficio Contratti e Customer Care dell’Anci Digitale S.p.A., assunta al protocollo dell’Ente in data 23 febbraio 2021 (n. 3739/20219) si apprendeva che l’ANCITEL S.p.A. in liquidazione, brevemente ANCITEL, P.I.:07196850585, fornisce solo il servizio di accesso alla banca dati dei veicoli rubati e della banca dati ANIA per accedere al CED interforze, tramite il centro tecnico di rete ANCITEL comprensiva di assistenza funzionale e tecnica per un corretto uso dei sistemi ed il cui canone annuo è di € 154,94 oltre € 34,09 di IVA al 22%, mentre la società in house *Anci Digitale S.p.A.* con sede in via dei Prefetti 46 00186 ROMA (RM) – P.I.:15483121008, fornisce invece il servizio di accesso alla banca dati ACI-PRA, per acquisire dati di esclusiva proprietà dell’ACI, quali informazioni relative all’anagrafica, alla residenza dell’intestatario del veicolo, nonché informazioni in ordine alle caratteristiche tecniche del mezzo il cui canone annuo è di € 737,78 oltre € 162,31 di IVA al 22% per un numero di consultazioni prepagate pari a 1.400 calcolate su base annua (per ogni consultazione eccedente il numero ricompreso nella quota prepagata verrà fatturato il costo unitario di € 0,365, al netto dell’IVA) oltre ai servizi di base il cui canone annuale base è pari ad € 1.029,00 oltre € 226,38 di IVA al 22%;

CONSIDERATO che, per errore materiale di trascrizione nella determinazione n. 10 – reg. gen. 48 del 26 gennaio 2021, non è stata indicata la corretta dicitura della società che fornisce i servizi di base della banca ACI -PRA (ANCITEL anziché ANCI DIGITALE S.p.A.) ed i servizi di base come sopra descritti;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare il presente provvedimento a rettifica della determinazione n. 10 – reg. gen. 48 del 26 gennaio 2021 (Cig ZC7305F7C7), al fine di individuare correttamente i fornitori dei servizi sopra dettagliati come di seguito indicato:

1) ANCITEL S.p.A. in liquidazione per il servizio di accesso all’archivio veicoli rubati € 189,03 IVA inclusa – determinazione n. 10 – reg. gen. 48 del 26 gennaio 2021 con riduzione dell’impegno di spesa n. 47/2021;

2) ANCI DIGITALE S.p.A. canone annuale servizi di base e ACI PRA per € 2.155,47 IVA inclusa con impegno assunto con il presente provvedimento per canone annuo servizi di base e banca dati ACI PRA (con recupero della somma di € 2.155,47 dall’impegno di spesa n. 47/2021);

CONSIDERATO, dagli orientamenti giurisprudenziali, che l’istituto del provvedimento di rettifica:

- è il provvedimento mediante cui, di regola, viene eliminato l’errore materiale in cui è incorsa l’Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973);
- la rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 luglio 2012, n. 1548), si distingue profondamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all’art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990, in quanto:
  - a) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.), anzi, secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in

- luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 luglio 1988, n. 297);
- b) non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);
  - c) non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 luglio 2009, n. 271);
  - d) non richiede una motivazione rigorosa (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);
  - e) si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012);

RICHIAMATO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, che proroga lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più specificatamente, l'art. 1 *“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”*;

RICHIAMATO l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

EVIDENZIATO che la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, ed in particolare il disposto del punto 4.2.2 relativo all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00;

DATO ATTO che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

art. 1, c. 1: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (..)*”;

- art. 1, c. 2. *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture... (omissis) di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto... (omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii., che i servizi in parola sono sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.i., il responsabile del procedimento è il Sovrintendente di Polizia Locale Serenella Gentilucci;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: Cig Z5B30D4FA4;

DATO ATTO, infine, che ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al 2019 si è provveduto all’accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici senza rilievi;

ACQUISITI agli atti dell'Ufficio il documento di regolarità contributiva INPS\_25283847 valido fino all'8/04/2021 (ANCI DIGITALE S.p.A.) e INAIL\_24932970 valido fino al 16/03/2021, (ANCITEL S.p.A. in liquidazione) nell'intesa che si procederà alla verifica della regolarità contributiva prima della liquidazione della fattura;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE i canoni annui per la sottoscrizione dell'abbonamento, relativi all'anno 2021, per l'accesso ai servizi informativi erogati da ANCI DIGITALE S.p.A. dettagliati in premessa – servizi di base e banca dati ACI – PRA;
3. di AUTORIZZARE la spesa di € 2.155,47 IVA inclusa a favore della società ANCI DIGITALE S.p.A., di cui € 1.255,38 (IVA inclusa) per canone annuo servizi di base ed € 900,09 (IVA inclusa) per accesso banca dati ACI PRA con imputazione al capitolo 130112 "*Spese di funzionamento Ufficio Vigili Urbani*", sul quale la sottoscritta ha verificato la disponibilità finanziaria;
4. di RECUPERARE la somma di € 2.155,47 IVA inclusa diminuendo l'impegno n. 47/2021 di cui alla determinazione n. 10 – reg. gen. 48 del 26 gennaio 2021 - Cig: ZC7305F7C7;

5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 03-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 14-04-2021

Treia, 30-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 30-03-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---